

# **AZIENDA REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D'AOSTA**

## **DISCIPLINARE**

### **PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO FINO AD EURO 100.000=**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Disciplinare regola l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché le procedure di aggiornamento, dell'Albo dei Professionisti meglio individuati dal D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) (in seguito, più brevemente, "Professionisti") cui poter conferire incarichi di natura tecnica, di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00= da parte dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (in seguito, più brevemente, "Azienda").

2. Con l'istituzione dell'Albo si intendono introdurre criteri di individuazione e di selezione dei Professionisti cui poter conferire – ai sensi dell'art. 91, comma 2 dello stesso D.Lgs. 163/06 – incarichi di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo ed attività accessorie e connesse, di cui all'art. 14 della Legge 2.03.1949, n. 143 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'iscrizione all'Albo ha valore esclusivamente per le categorie meglio individuate al successivo art. 2.

3. In conformità e nei limiti del combinato disposto di cui all'art. 91, comma 2 e all'art. 125, comma 11, secondo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e all'art. 267, comma 10 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., così come ribadito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nella propria Determinazione n. 4 del 29.03.2007, l'Albo sarà utilizzato dall'Azienda come strumento di identificazione dei Professionisti qualificati a fornire servizi tecnici, mediante le procedure alternative all'evidenza pubblica, per gli scaglioni d'importo di seguito meglio individuati:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| a) in "affidamento diretto" | per importi fino a Euro 39.999=;                  |
| b) in "cottimo fiduciario"  | per importi compresi tra Euro 40.000= e 100.000=. |

4. Gli importi di cui al superiore comma 3 si intendono tacitamente variati in conformità ed in adeguamento a diverse soglie eventualmente modificate da provvedimenti normativi e regolamentari adottati dalle competenti Autorità nel periodo di validità degli elenchi costituenti l'Albo.

5. Gli incarichi saranno conferiti in base a quanto disposto dal citato art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e secondo quanto stabilito dal “Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia” dell’Azienda, vigente al momento dell’avvio della “procedura negoziata”, fatto salvo eventuali ulteriori specifiche indicate negli “Avvisi” relativi ai singoli affidamenti.

6. Resta ferma la facoltà dell’Azienda di non ricorrere ai Professionisti iscritti all’Albo, o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti fattispecie:

- a) nei casi in cui risulti possibile l’utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e capacità tecnica;
- b) nel caso in cui si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzo dell’Albo;
- c) qualora l’Azienda, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai Professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri Professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

## **Art. 2**

### **Composizione dell’Albo**

1. L’Albo risulta articolato nelle seguenti Sezioni:

- a) Sezione I: Progettazione e Direzione dei Lavori;
- b) Sezione II: Coordinamento della sicurezza;
- c) Sezione III: Collaudi;
- d) Sezione IV: Attività tecniche connesse.

2. Le Sezioni di cui al comma 1 – in conformità alla suddivisione operata dall’art. 14 della Legge 2.03.1949, n. 143 e s.m.i. – sono suddivise in “Categorie” così come elencate nell’Allegato 1 al presente Disciplinare. L’Azienda si riserva la facoltà di integrare/variare le Categorie previste in sede di prima applicazione, utilizzando le più adeguate forme di pubblicità.

3. Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di supporto. Si precisa inoltre che, per i tipi di opere e di lavori oggetto di affidamento ai sensi del presente Disciplinare, esiste la possibilità che le stesse si riferiscano anche ad interventi con presenza di amianto. Ogni singolo incarico farà capo ad un Responsabile del Procedimento/Coordinatore del Ciclo cui è demandata, tra l’altro, la competenza di intrattenere rapporti con il soggetto incaricato.

4. Per ciascuna tipologia d’incarico di cui al superiore comma 2, gli elenchi costituenti l’Albo saranno suddivisi in “Fasce di importi”, corrispondenti alla cosiddetta “capacità contrattuale” degli istanti, così come di seguito individuate:

- Fascia 1: incarichi relativi ad interventi di importo presunto dell’onorario fino ad Euro 10.000=;
- Fascia 2: incarichi relativi ad interventi di importo presunto dell’onorario compreso tra Euro 10.001= e fino ad Euro 30.000=;
- Fascia 3: incarichi relativi ad interventi di importo presunto dell’onorario superiore ad Euro 30.001=.

5. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 253, comma 17 del D.Lgs. 163/06, fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 92, comma 2 dello stesso D.Lgs. 163/06, gli importi per le attività oggetto del presente Disciplinare, vengono determinati – per ingegneri e architetti – con applicazione del D.M. 4.04.2001, emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con l’allora Ministro dei Lavori Pubblici. Per il calcolo del corrispettivo relativo ad incarichi di “Collaudo”, verrà impiegata, come parametro di riferimento, la Legge 143/1949. Qualora l’affidamento riguardi anche prestazioni relative a tecnici che non siano ingegneri e architetti, quali: geologi, geometri, periti industriali, nel determinare l’importo si farà riferimento alle tariffe professionali di spettanza di tali tecnici.

### **Art. 3** **Requisiti per l'iscrizione all'Albo**

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo i soggetti di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) ed h) in possesso dei prescritti requisiti, e più in particolare:
  - a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939, n. 1815 e s.m.i.;
  - b) società di professionisti, così come definite all'art. 90, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
  - c) società di ingegneria, così come definite all'art. 90, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
  - d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'Allegato IIA del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
  - e) raggruppamenti temporanei, costituiti tra i soggetti di cui sopra – ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in quanto compatibili, oltre al disposto di cui all'art. 253, co. 5 del D.P.R. 207/10 (presenza di almeno un Professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione);
  - f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (di cui all'art. 90, co. 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. – anche in forma mista, formati da non meno di 3 (tre) consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni dell'art. 36, co. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
  
2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 267, commi 3 e 4 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, in sede di iscrizione, verrà richiesta ai soggetti interessati la presentazione di:
  - a) “*Curriculum vitae*” (redatto secondo lo schema di cui all'Allegato N dello stesso D.P.R. 207/10) attestante anche il possesso di eventuali ulteriori titoli e specializzazioni professionali;
  - b) “*Scheda referenze professionali*” (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato O dello stesso D.P.R. 207/10, con riferimento ad ogni singolo lavoro/servizio eseguito) attestante il possesso del requisito minimo corrispondente alle Fasce di “capacità contrattuale” di cui al superiore art. 2, comma 4 (determinato dalla somma di tutti i lavori/servizi eseguiti per ognuna delle Classi e Categorie di lavori previsti nell'Elenco delle Categorie delle prestazioni professionali di cui all'Allegato 1 al presente Disciplinare).
  
3. Per quanto concerne la “capacità contrattuale” di affidamento di cui all'art. 2, comma 4, i soggetti di cui al superiore comma 1 dovranno possedere, tra l'altro, i seguenti requisiti minimi:
  - a) per l'inserimento nella “Fascia 1” dovrà essere stato espletato almeno n. 1 incarico / progetto attinente l'attività da affidare (consulenze, perizie, ecc.);
  - a) per l'inserimento nella “Fascia 2” dovranno essere stati redatti almeno n. 3 progetti di importo corrispondente dei lavori pari o superiore ad Euro 300.000=;
  - b) per l'inserimento nella “Fascia 3” dovranno essere stati redatti almeno n. 5 progetti di importo corrispondente dei lavori pari o superiore ad Euro 600.000=.
  
4. Ai fini della determinazione della “capacità contrattuale” di cui al superiore comma 3, si precisa inoltre che verranno prese in considerazione le attività svolte ed i progetti ultimati ed approvati nel quinquennio antecedente la pubblicazione dell'Avviso pubblico di formazione dell'Albo, relativamente a prestazioni similari a quelle oggetto di affidamento, rispettivamente:
  - a) per i Professionisti singoli:  
con importo relativo ai servizi corrispondenti alla Categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Albo;
  - b) per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione:  
con fatturato specifico relativo alle prestazioni per cui si richiede l'iscrizione all'Albo.
  
5. A norma dell'art. 253 del D.P.R. 207/10, è vietata al Professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. In caso di società e/o raggruppamenti, la documentazione di cui al superiore comma 2 dovrà essere prodotta da ciascun componente con le

specifiche che saranno meglio evidenziate nell'apposita modulistica allegata all'Avviso pubblico per la formazione dell'Albo. Qualora i soggetti richiedenti incorrano in uno dei divieti di cui al presente comma, ai fini dell'iscrizione all'Albo, l'Azienda prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

6. I Professionisti iscritti all'Albo devono comunicare ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica della struttura societaria oltre che di tutti gli altri dati forniti in sede di prima iscrizione. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni dal verificarsi della variazione intervenuta, tramite le stesse modalità previste per l'iscrizione all'Albo.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di iscrizione all'Albo**

1. I soggetti interessati ad iscriversi all'Albo dei Professionisti dell'Azienda dovranno farlo esclusivamente utilizzando le modalità previste nell'Avviso pubblico per la formazione dell'Albo stesso, entro il termine ivi indicato, allegando la prescritta documentazione.

2. In relazione alla strutturazione dell'Albo di cui al superiore art. 2, l'iscrizione può essere richiesta per più Sezioni e per più Categorie comprese nelle stesse Sezioni. Nell'ambito di una singola Categoria è possibile richiedere l'iscrizione per una sola Fascia d'importo.

#### **Art. 5**

##### **Procedura per l'istituzione e la formazione dell'Albo**

1. L'esame delle domande d'iscrizione all'Albo sarà effettuato dai componenti del "Seggio di gara per l'affidamento di lavori in economia" individuati con Provvedimento Presidenziale del 14.09.2009 che verificheranno il possesso dei requisiti dei richiedenti, ai fini dell'iscrizione all'Albo.

2. L'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione dei Professionisti istanti all'Albo nelle Categorie di pertinenza, si concluderà entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza fissata nell'Avviso pubblico. In tale sede sarà valutata la completezza e la regolarità della documentazione presentata e verranno assunte, se necessario, ulteriori informazioni in merito, comunque nel rispetto degli obblighi di comunicazione e dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo e di accesso di cui alla Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m.i..

3. Qualora la domanda sia incompleta l'Azienda provvederà a chiedere le opportune integrazioni, indicando le informazioni e la documentazione carente o mancante, specificando le modalità e le tempistiche di inoltro. Dalla data d'invio della richiesta di integrazione, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 2 si interrompe ed inizierà a decorrere nuovamente, per intero, a partire dalla data di ricevimento delle integrazioni. In mancanza della presentazione della documentazione integrativa si farà comunque riferimento al termine iniziale di cui al comma 2. Il mancato rispetto dei termini ovvero delle modalità assegnate per provvedere alle integrazioni, comporta il non accoglimento dell'istanza, senza ulteriore avviso al richiedente. Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'Albo soltanto al momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate e comunque in occasione del primo aggiornamento utile.

4. Qualora l'accertamento di idoneità abbia esito negativo ne viene data comunicazione al richiedente.

5. Verranno inseriti nell'Albo tutti i soggetti che hanno presentato domanda nei termini indicati e per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti. I soggetti saranno inseriti nelle Sezioni e Categorie (art. 2, comma 2) per le quali hanno dimostrato il possesso dei requisiti e nella "Fascia d'importo" (art. 2, comma 4) per cui hanno fatto richiesta, secondo l'ordine cronologico determinato dalla data di iscrizione all'Albo, corrispondente alla data e al numero di protocollo attribuito in sede di ricezione della documentazione da parte dell'Azienda.

6. La “capacità contrattuale” di cui all’art. 2, comma 4, per ogni singola Categoria, sarà dedotta dalla sommatoria degli importi esposti nelle “*Schede di referenze professionali*” di cui al superiore art. 3, comma 2, lett. b) allegate alla domanda di iscrizione e riepilogate negli appositi quadri “*Incarichi*” del “*Curriculum vitae*” di cui al superiore art. 3, comma 2, lett. a). Qualora i requisiti documentati rientrino in una Fascia superiore a quella per la quale è stata formulata la richiesta di iscrizione, la stessa avverrà comunque per la Fascia per la quale è stata presentata l’istanza. Nel caso in cui venga documentato il possesso di requisiti per una Fascia inferiore rispetto a quella per cui si chiede l’iscrizione, la stessa avverrà comunque per la Fascia inferiore.

7. Le istanze pervenute successivamente al termine di scadenza fissato dall’Avviso pubblico saranno esaminate ed inserite negli elenchi in occasione del primo aggiornamento utile degli stessi.

8. Le istanze di iscrizione all’Albo saranno escluse se:

- a) prive dei requisiti di ammissione richiesti;
- b) contenenti dichiarazioni mendaci;
- c) effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
- d) effettuate con le modalità vietate dall’art. 253 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

9. L’elenco dei Professionisti iscritti all’Albo è depositato presso la Direzione dell’Azienda e viene pubblicato sul sito internet dell’Azienda con le sole indicazioni di denominazione, ragione sociale, sede legale e capacità contrattuale.

## **Art. 6**

### **Procedure di gestione e di aggiornamento dell’Albo**

1. In sede di prima applicazione l’Albo avrà validità per il periodo decorrente da ottobre 2011 a dicembre 2014. Per i trienni successivi si procederà ad emettere specifici avvisi per la formazione di nuovi elenchi aggiornati.

2. Le domande d’iscrizione all’Albo possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno solare impiegando la medesime procedure previste nell’Avviso pubblico originario di cui all’art. 4. L’elenco sarà comunque aggiornato nei mesi di gennaio e luglio di ogni anno, tenendo conto delle nuove istanze che perverranno rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ogni anno. Il primo aggiornamento è previsto alla data del 1.01.2012.

3. Le verifiche e gli aggiornamenti semestrali, nonché l’esame delle nuove domande, saranno effettuate con le medesime modalità e tempistiche di cui all’art. 5.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall’Albo, una richiesta di conferma dell’iscrizione stessa, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati. In sede di prima applicazione il rinnovo deve essere richiesto entro il 31 dicembre 2012. In caso di ritardata presentazione della richiesta di conferma dell’iscrizione troveranno applicazione le modalità di nuova iscrizione di cui ai commi 2, 3 e 5.

5. Le nuove domande pervenute entro il 30 giugno di ogni anno verranno inserite in coda all’elenco in ordine di arrivo. Le nuove domande pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché le conferme dell’iscrizione da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l’ordine di presentazione.

6. L'Azienda, periodicamente, potrà richiedere agli iscritti all'Albo, aggiornamenti relativi alla documentazione a suo tempo presentata per l'iscrizione.

7. In occasione dell'invito ad una "procedura negoziata", l'idoneità del Professionista è presunta limitatamente ai requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'Albo.

8. In occasione di ogni invito a presentare offerta, i Professionisti interpellati hanno l'onere, pena l'esclusione, di dichiarare, ai norma dell'art. 41 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità penale e delle leggi speciali in materia, che i dati contenuti nelle certificazioni, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, rilasciate in sede d'iscrizione non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

## **Art. 7 Utilizzazione dell'Albo**

1. La costituzione degli elenchi previsti nell'Albo non pone in essere alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente precostituisce una banca dati per l'individuazione dei Professionisti da invitare alla procedura negoziata – nei limiti d'importo di cui all'art. 1, comma 3 del presente Disciplinare – all'interno della Fascia di riferimento parametrizzata all'importo del servizio da affidare, di cui all'art. 2, comma 4.

2. L'individuazione dei Professionisti ed il successivo incarico avverrà in base a quanto disposto dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs. 163/06 e secondo quanto stabilito dal "Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia" dell'Azienda vigente al momento dell'avvio della procedura negoziata. Più in particolare verranno adottati i seguenti criteri e principi:

- a) il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti negli elenchi dell'Albo;
- b) il divieto di cumulo degli incarichi;
- c) la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al Professionista alle tipologie di incarichi delle quali necessita l'Azienda, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare;
- d) affidamento dell'incarico professionale al soggetto che presenterà l'offerta più vantaggiosa per l'Azienda.

3. In ossequio al principio di rotazione degli incarichi di cui al superiore comma 2, lett. a), non potranno essere invitati a partecipare alla procedura negoziata in "Cottimo fiduciario" i soggetti ai quali sia stato conferito un incarico nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di trasmissione della lettera d'invito ovvero abbiano ricevuto un incarico in forma di "Affidamento diretto" nel medesimo periodo.

## **Art. 8 Sospensione e cancellazione dall'Albo**

1. E' prevista la sospensione automatica dall'operatività dell'Albo, per il periodo di un anno, per i Professionisti che:

- a) non adempiono alla dovuta comunicazione scritta del cambio d'indirizzo o di variazioni della struttura societaria o di qualunque altro dato comunicato in sede di iscrizione;
- b) allo scadere dell'anno solare non presentano la prescritta richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati.

2. E' prevista la cancellazione automatica dall'operatività dell'Albo, per l'intero periodo di validità dell'elenco, per i Professionisti che:

- a) decadono dal possesso di uno o più requisiti d'iscrizione di cui all'art. 3 del presente Disciplinare senza darne comunicazione all'Azienda, chiedendo la sospensione volontaria;

- b) nel caso in cui gli interpellati non rispondono all'invito a partecipare a 2 (due) procedure consecutive, o presentino offerte per le quali l'Azienda rilevi gravi anomalie;
- c) abbiano rinunciato/abbandonato un incarico già affidato;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati dall'Azienda;
- e) nel caso in cui siano state accertate gravi inadempienze tecnico-amministrative nell'esecuzione di precedenti prestazioni affidate dall'Azienda.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'Albo dei Professionisti potrà essere altresì adottato su espressa richiesta degli interessati oltre che su motivata proposta degli Uffici competenti.

4. Il procedimento di sospensione sarà avviato con la comunicazione al Professionista tramite lettera raccomandata o PEC - Posta Elettronica Certificata, con fissazione del termine di 15 (quindici) giorni consecutivi per eventuali controdeduzioni. Alla scadenza di tale termine l'Azienda si pronuncerà definitivamente.

4. L'Azienda si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dei Professionisti cancellati.

### **Art. 9 Controlli a campione**

1. Ai fini della tenuta dell'Albo, l'Azienda dispone la verifica a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di iscrizione. Il campione è determinato nella misura del 10% (dieci per cento) degli iscritti, effettuando il sorteggio sull'insieme dei Professionisti iscritti al 31 dicembre di ogni anno.

2. Indipendentemente dalle verifiche a campione di cui al comma 1, l'Azienda effettuerà idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede d'iscrizione.

### **Art. 10 Facoltà dell'Azienda**

1. L'iscrizione all'Albo da parte dei Professionisti interessati non costituisce alcun impegno per l'Azienda di dare obbligatoriamente corso alla procedura di "acquisizione in economia" per le Categorie ivi presenti. L'adozione dell'Albo non preclude quindi la possibilità per l'Azienda di ricorrere comunque a procedure ad "evidenza pubblica" anche per le Categorie presenti nell'Albo.

2. In relazione alla facoltà di cui al comma 1, ne discende pertanto che l'Azienda, in base alle proprie esigenze, senza che venga garantito un minimo di inviti e/o affidamenti diretti ai Professionisti iscritti all'Albo, potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di procedere all'indizione di gare o all'avvio di procedure in economia, determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l'iscritto all'Albo possa formulare eccezioni oppure contestare il mancato ricorso alla Categoria dell'Albo alla quale è iscritto, ovvero sia stato dato corso a procedure in quantità tali da non poter scorrere l'intero elenco degli iscritti.

3. Qualora nella Fascia contrattuale relativa all'incarico da affidare non siano presenti o siano presenti Professionisti in numero insufficiente, l'Azienda potrà fare ricorso agli iscritti nella Fascia superiore, ovvero interpellare ulteriori soggetti non iscritti all'Albo. E' inoltre facoltà dell'Azienda avvalersi di Professionisti non iscritti all'Albo qualora la prestazione richieda particolari attrezzature e specializzazioni, nonché in tutti i casi in cui venga ravvisata la necessità.

4. L'Azienda, preso atto delle peculiarità della prestazione da acquisire, in deroga al principio di rotazione, può procedere all'invito esclusivo di Professionisti aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico finanziari. Nelle stesse fattispecie, l'Azienda può invitare tutti i soggetti iscritti all'Albo nella Categoria interessata.

**Art. 11**  
**Pubblicità**

1. Tramite l'Albo delle pubblicazioni (esposto presso la sede dell'Azienda) ed il proprio sito URL – [www.arevda.it](http://www.arevda.it) – l'Azienda dà pubblicità dei seguenti documenti:

- a) Avviso pubblico per la formazione dell'Albo dei Professionisti (compresa la relativa modulistica per la presentazione delle candidature);
- b) Elenco dei Professionisti iscritti;
- c) Esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 11, primo periodo, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.

2. L'Azienda si riserva di attivare diverse adeguate forme di pubblicità in concomitanza di eventuali ulteriori specifiche esigenze e/o in dipendenza di intervenute nuove prescrizioni normative.

**Art. 12**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. si evidenzia che i dati personali acquisiti dall'Azienda in fase di formazione e gestione dell'Albo saranno raccolti e trattati dalla struttura competente nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono stati richiesti.

2. In conformità al disposto di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, in sede di presentazione delle istanze, i Professionisti richiedenti l'iscrizione dovranno, tra l'altro, produrre un documento informativo opportunamente sottoscritto "per presa visione".

\* \* \*

## ELENCO DELLE CATEGORIE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

### **SEZIONE I: PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI**

---

CATEGORIA A)	Opere edili	L. 143/49, art. 14	(Cl. I	Cat. B-C);
CATEGORIA B)	Opere strutturali	L. 143/49, art. 14	(Cl. I	Cat. F-G);
CATEGORIA C)	Impianti fluidici	L. 143/49, art. 14	(Cl. III	Cat. A);
CATEGORIA D)	Impianti termici	L. 143/49, art. 14	(Cl. III	Cat. B);
CATEGORIA E)	Impianti elettrici	L. 143/49, art. 14	(Cl. III	Cat. C).

### **SEZIONE II: COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

---

CATEGORIA F)	Fase di progettazione ed esecuzione.			
--------------	--------------------------------------	--	--	--

### **SEZIONE III: COLLAUDI**

---

CATEGORIA G)	Collaudo tecnico-amministrativo;			
CATEGORIA H)	Collaudo strutturale opere in C.A. e metalliche;			
CATEGORIA I)	Collaudo impianti tecnologici.			

### **SEZIONE IV: ATTIVITA' TECNICHE CONNESSE**

---

CATEGORIA J)	Attività di supporto al Responsabile del Procedimento;			
CATEGORIA L)	Attività di verifica dei progetti;			
CATEGORIA M)	Studi geologici e geotecnici;			
CATEGORIA N)	Prestazioni tecniche in campo topografico e catastale;			
CATEGORIA O)	Prestazioni tecniche in campo di certificazione energetica (D.Lgs. 195/05, D.Lgs. 311/06, Linee guida nazionali, L.R. 21/08);			
CATEGORIA P)	Prestazioni tecniche in campo di acustica ambientale (DPCM 5.12.1997, D.Lgs. 81/08, L.R. 20/09);			
CATEGORIA Q)	Prestazioni tecniche in campo della prevenzione incendi (Legge 818/84 e s.m.i. e relativo D.M. Interni 25.03.1985).			

\* \* \*